

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5893

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIANDOMENICO, DEGENNARO, MANINETTI,
ANNA MARIA LEONE, MEREU, NARO**

Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale,
in materia di riconoscimento della qualifica di ufficiale
e agente di polizia giudiziaria

Presentata il 31 maggio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si recano modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale, concernenti le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria. Nello specifico, la norma viene novellata con l'introduzione del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fra gli appartenenti alle suddette categorie.

Al riguardo è opportuno sottolineare che la legge n. 1570 del 1941, istitutiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conferisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai vigili e la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria agli ufficiali e sottufficiali del medesimo Corpo e che la successiva legge n. 469 del 1961, emanata con finalità riorganizzative, attribuisce

nuovamente agli stessi soggetti le qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, con l'estensione di quest'ultima anche al personale direttivo.

Dal momento che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito anche da personale volontario, occorre rilevare che questo rientra nella polizia giudiziaria solo nell'esercizio delle proprie funzioni, cioè quando viene richiamato a prestare servizio a tempo determinato.

Tenendo conto della quantità e della qualità del lavoro prestato dai vigili del fuoco, impegnati sempre in prima linea nella tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, si profila pertanto necessario un intervento normativo teso a sanare tale evidente sperequazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* del comma 1, le parole: « e del corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « , del corpo forestale dello Stato e dei vigili del fuoco permanenti »;

b) alla lettera *b)* del comma 2, dopo le parole: « le guardie forestali » sono inserite le seguenti: « , i vigili del fuoco permanenti ».

